

TRIBUNALE ROMA**27 SETTEMBRE 1991****PRESIDENTE:** MISITI**RELATORE:** RAGANELLI**PARTI:** DI SANTO
(Avv. Masullo)OMNIUM MECCANOGRAPHICO S.N.C.
(Avv. Tufarelli)

Contratto di fornitura di un sistema • Inadempimento della fornitrice in ordine alla prestazione relativa al software • Insussistenza • Motivi.

Non sussiste inadempimento da parte della ditta fornitrice di un intero sistema computerizzato, comprensivo di software, allorché si sia dimostrato che la fornitrice medesima, non solo ha adempiuto all'obbligo di consegnare l'hardware, ma anche a quello di fornire l'assistenza e l'istruzione hardware e software; prestazione quest'ultima di fatto non eseguita per negligenza dell'utilizzatore.

Con atto di citazione notificato 19 febbraio 1988 Di Santo Vittorio conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la s.n.c. Omnium Meccanografico di Maurelli Maurizio e figli per sentir dichiarare risolto per l'inadempimento di essa convenuta il contratto *inter partes* del 30 settembre 1986, e sentirla condannare alla restituzione delle somme ad essa versate, nonché al risarcimento dei danni.

L'attore esponeva di aver acquistato dalla società convenuta, con il contratto suindicato, un sistema Olivetti così composto: personal computer M24 CPU da 640 Kb 2FD, 360 Video fosfori verdi, tastiera, software di base, stampante Olivetti da 300 cps. Programma Spiga PC modulo COGE per contabilità, compresa «istruzione, avviamento e collaudo», al prezzo complessivo di L. 8.660.000 (comprensivo di interessi ed IVA) da pagarsi con sei ricevute bancarie da L. 500.000 ciascuna con scadenze mensili dal 31 gennaio 1987 al 30 giugno 1987, ed otto tratte di pari importo con scadenza mensile dal 31 luglio 1987 al 28 febbraio 1988, oltre alla somma di L. 1.260.000 pagate in contanti al momento della sottoscrizione del contratto; che la società venditrice si era anche impegnata a fornire gratuitamente l'assistenza hardware e software fino al 31 dicembre 1987; che la convenuta aveva consegnato il materiale lo stesso giorno dell'ordine completo di programmi ma privo di istruzioni; che il tecnico incaricato dalla Omnium di mettere in funzione il computer ed i relativi programmi era intervenuto soltanto il 29 gennaio 1987, dopo ripetuti solle-

citi; che il 12 febbraio 1987 erano stati sostituiti alimentatore e tastiera, ma dopo undici mesi dall'acquisto il computer era ancora inutilizzabile, non avendo la Omnium provveduto alla corretta installazione dei programmi, né a fornire istruzioni per l'uso, verbali o scritte, rendendosi così gravemente inadempiente agli impegni assunti nel contratto; aggiungeva che, come consulente del lavoro e dottore commercialista aveva subito gravi danni a causa del mancato funzionamento del computer, costituiti nella perdita di clientela e nella rinuncia ad incarichi ricevuti.

Si costituiva in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda, e deducendo che le lamentele del Di Santo erano solo pretesti per non pagare il prezzo pattuito, in quanto gli era stato regolarmente consegnato il « libretto di istruzione alla installazione ed all'uso del computer », e per ben tre volte istruttori di essa Omnium si erano recati presso lo studio del Di Santo senza potergli insegnare nulla in quanto il professionista dedicò loro scarsa attenzione, essendo impegnato con i clienti e con diverse telefonate; aggiungeva che l'attore pretendeva che gli venisse consegnato gratuitamente il manuale MSGW Basic interpreter per MS DOS, che doveva essere acquistato separatamente; proponeva infine domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di L. 6.717.094, ancora dovutale dal Di Santo, che aveva pagato soltanto le prime due ricevute bancarie.

Espletata consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare se il computer venduto ed il programma installato potesse essere fatto funzionare da persona priva di specifiche nozioni di informatica con il solo ausilio dei manuali forniti dal venditore, acquisita la documentazione prodotta, precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte, la causa era trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — La domanda del Di Santo non può essere accolta.

Dalle risultanze istruttorie, ed in particolare dalla CTU, congruamente motivata ed immune da vizi logici e scientifici, è infatti emerso che nessun inadempimento può essere addebitato alla società convenuta, la quale ha fornito al Di Santo un computer perfettamente funzionante, rispondente a quanto previsto nell'ordine di acquisto del 30 dicembre 1986 e relativa bolla di consegna, con l'assistenza pattuita.

Il contratto in questione prevedeva infatti, oltre alla vendita della macchina al Di Santo, anche « istruzione, avviamento, collaudo » e assistenza omaggio Hardware e Software fino al 31 dicembre 1987 da parte della convenuta s.n.c. Omnium Meccanografico.

Che la società convenuta abbia adempiuto a tali suoi obblighi risulta in primo luogo dai buoni di lavoro n. 5455 del 29 gennaio 1987, n. 4845 del 30 gennaio 1987, n. 5252 del 12 febbraio 1987 e dalle fatture n. 239 del 30 gennaio 1987 e n. 311 del 16 febbraio 1987, prodotti dallo stesso attore ed attestanti i tempestivi interventi ripetutamente effettuati dalla venditrice per rendere pienamente funzionale il computer venduto con il programma installato.

Inoltre, la stessa lettera in data 27 maggio 1987 (doc. 13 fasc. conv.) con cui la Omnium rispondeva punto per punto alle contestazioni mosse dal Di Santo con missiva del 21 maggio 1987, prodotta in giudizio e non contestata, smentisce il Di Santo, quanto alla mancata istruzione nell'uso del computer: in essa, infatti, la società convenuta, dopo avere puntualiz-

zato che aveva effettuato già vari interventi per istruzioni e avviamento al programma presso lo studio del Di Santo, manifestava la propria piena disponibilità ad impartire ulteriori istruzioni all'odierno attore o ad un suo incaricato, presso i propri uffici.

Non risulta peraltro che il Di Santo abbia dato alcun seguito a tale invito e pertanto il mancato apprendimento da parte sua di ulteriori dettagli del funzionamento del computer non può imputarsi che alla sua negligenza.

Il Tribunale non può pertanto che condividere le conclusioni del CTU secondo cui il computer fornito al Di Santo era perfettamente in grado di funzionare; secondo il CTU, per quanto riguarda l'installazione del programma SPIGA-COGE, di cui non si è trovata traccia sul disco rigido, « va evidenziato che alcuni files di pertinenza dello stesso programma si sono trovati su un floppy disk sul quale avrebbero potuto essere trasferiti solamente prendendoli dall'hard disk », in quanto lo stesso Di Santo ha ammesso di non aver ricevuto i dischetti contenenti il programma SPIGA, e che gli stessi dischetti sui quali sono stati trovati i files SPIGA-COGE erano stati forniti in confezione sigillata all'attore.

Il CTU ha poi aggiunto che « anche una persona non esperta, dedicandosi con attenzione e impegno allo studio del sistema fornito e del programma SPIGA-COGE, sarebbe stata in grado di far funzionare il programma », poiché la documentazione di supporto all'M 24 comprendeva un manuale specificamente rivolto a persone non esperte, ed un corso autodidattico sullo stesso personal computer, mentre il manuale del programma SPIGA-COGE affronta tutti gli aspetti operativi necessari nella pratica, rivolgendosi anch'esso a persone non esperte.

Significativa appare infine l'osservazione contenuta nella comparsa di risposta della Omnium Meccanografico s.n.c., secondo cui il fatto che il Di Santo, nella raccomandata del 21 maggio 1987, dianzi citata, chiedesse l'aggiornamento della *release* da 3,0 a 3,31 indica che il programma era perfettamente installato e funzionante, in quanto altrimenti l'attore non avrebbe potuto conoscere il numero di *release* del programma.

Escluso dunque ogni inadempimento da parte della convenuta Omnium Meccanografico s.n.c. deve conseguentemente accogliere la domanda riconvenzionale dalla medesima avanzata per il pagamento di quanto ancora dovuto dal Di Santo.

Poiché il prezzo complessivo del computer M24 acquistato dal Di Santo era stato concordato in complessive L. 8.660.000 comprensive di interessi sulle singole rate, e poiché di tale somma il Di Santo aveva pagato soltanto L. 1.260.000 in contanti al momento della sottoscrizione del contratto, e le prime due ricevute bancarie per L. 500.000 ciascuna, e dunque complessive L. 2.260.000, l'attore va condannato al pagamento in favore della società convenuta della complessiva somma di L. 6.400.000.

Non avendo la convenuta dimostrato di avere sofferto ulteriori danni oltre alle spese di protesto e bancarie approssimativamente indicate in L. 312.000 ritiene il Collegio di poter liquidare alla Omnium la somma complessiva di L. 6.717.000 così come richiesta. Pur trattandosi di debito di valuta quale è l'obbligazione di pagare una somma determinata, poiché creditore è un imprenditore commerciale che si presume avrebbe tempestivamente reinvestito le somme dovutegli nella propria attività produttiva, sottraendole così all'erosione dell'inflazione monetaria, notoriamente verificatasi negli ultimi anni, sulla somma attribuita alla Omnium Meccanogra-

fico s.n.c. sono altresì dovuti interessi e rivalutazione monetaria nella complessiva misura del 10% annuo, a decorrere dalla data della riconvenzionale (14 aprile 1988) e fino al 15 febbraio 1990, data di entrata in vigore dell'art. 1 della legge n. 353/90; deve infatti ritenersi che da tale data fino al saldo, la misura degli interessi legali, aumentata al 10% sia di per sé sufficiente a coprire il danno derivante dalla svalutazione monetaria, in difetto di specifica rigorosa prova sul maggior danno.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Non appare opportuno concedere la provvisoria esecuzione della presente sentenza.

P.Q.M. — il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa civile promossa da Di Santo Vittorio con atto notificato il 19 febbraio 1988 alla s.n.c. Omnium Meccanografico di Maurelli Maurizio e figli, disattesa ogni diversa istanza, così provvede in accoglimento della domanda riconvenzionale:

— rigetta la domanda del Di Santo;

— condanna lo stesso Di Santo al pagamento in favore della convenuta della complessiva somma di L. 6.717.000 oltre interessi e rivalutazione nella misura e decorrenza indicate in motivazione;

— condanna il Di Santo al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta, liquidandola in complessive L. 1.450.000, di cui L. 50.000 per spese, L. 400.000 per competenze e L. 1.000.000 per onorari.

RICHIAMI DI DOTTRINA E DI GIURISPRUDENZA

La sentenza in rassegna ripropone — unitamente al problema principale dell'inadempimento dei contratti informativi — la questione relativa alla natura giuridica da attribuire agli stessi qualora essi abbiano ad oggetto non soltanto l'acquisto di un intero sistema computerizzato ma anche l'assistenza hardware e software relativa al sistema medesimo.

I primi casi che hanno dato luogo alle prime pronunce giurisprudenziali sull'argomento risalgono ormai ad un decennio fa. Si tratta delle sentenze emesse dal Tribunale di Salerno il 2 gennaio 1983 (in *Rass. dir. civ.*, 1983, p. 1131 con nota di M. MONINA, « *Contratti informativi* » e *inadempimento del venditore*) e dalla Pretura di Milano, 2 maggio 1983 (in questa *Rivista*, 1985, p. 741) nelle quali i rispettivi organi giudicanti, pur pronunciandosi sull'inadempimento in termini di una maggiore tutela da riconoscere all'utilizzatore del sistema di elaborazione, non si sono soffermati sufficientemente ed incisivamente sui connotati caratteristici della fattispecie contrattuale.

Al riguardo, la prima pronuncia giurisprudenziale degna di nota è la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 14 marzo 1985 (in questa *Rivista*, 1985, p. 1011 con nota di C. ROSSELLO, *L'inadempimento di un contratto di utilizzazione di un computer*, ed in *Riv. dir. comm.*, 1985, II, p. 261 con nota di R. RISTUCCIA, *Obblighi del fornitore e inadempimento nei*

contratti informatici) laddove l'inadempimento contrattuale è stato fatto discendere dalla mancata fornitura di tutti i programmi che facevano parte dell'intero software, ciò che costituiva « momento indefettibile per il raggiungimento degli scopi voluti dall'acquirente e quindi essenziale al sinallagma negoziale ».

In senso conforme cfr. altresì la decisione del Tribunale di Milano, 20 ottobre 1988 (in questa *Rivista*, 1989, p. 552 con nota di richiami di dottrina) nella quale, in relazione ad un contratto di manutenzione di software gestionale, è stata ribadita ulteriormente l'importanza del raggiungimento dello scopo finale dell'utilizzatore; mentre di funzionalità del programma si tratta, invece, nella sentenza del Tribunale di Roma, 1 marzo 1990 (in questa *Rivista*, 1991, p. 194) laddove, peraltro, la fattispecie contrattuale non è altro che un contratto tipico di compravendita.

Il problema della individuazione della natura giuridica dei contratti informatici il cui contenuto sia caratterizzato da prestazioni di dare (fornitura dell'intero sistema computerizzato) e da prestazioni di fare (assistenza hardware e software) è stato già affrontato e dibattuto dalla dottrina. Tra i primi contributi cfr. G. CRISCUOLI, *Una nuova figura di appalto: il computer services contract*, in *Nuovi tipi contrattuali e tecniche di redazione nella pratica commerciale*, a cura di VERRUCOLI, Milano, 1978, nonché gli scritti pubblicati nel volume *I contratti di informatica. Profili civilistici tributari e di bilancio*, a cura di G. ALPA e V. ZENO-ZENCOVICH, Milano, 1987, ed in particolare gli scritti degli Autori contenuti nella Parte Prima e Parte Seconda.

La questione in esame è particolarmente avvertita ed approfondita soprattutto dalla dottrina tedesca (su cui v. M.R. MARELLA, *Contratto unitario e collegamento negoziale nella « vendita » di hardware e software: l'esperienza tedesca*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1985, p. 81).

Per una panoramica sull'esperienza americana v. C. ROSSELLO, *La responsabilità da inadeguato funzionamento di programmi per elaboratori elettronici - Aspetti e problemi dell'esperienza nord-americana*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1984, p. 123 ss. Dello stesso Autore cfr. *L'inadempimento di un contratto di utilizzazione del computer*, in questa *Rivista*, 1985, p. 1016 ss.; A. PAVONE LA ROSA, *Lineamenti dei contratti di fornitura di computers e di servizi informatici*, in *Giur. comm.*, 1986, p. 339 ss.; G. ALPA, *Sulla qualificazione dei « contratti di informatica »*, in *Econ. dir. terziario*, 1989, 2, p. 7; G. CIACCI, *I contratti per la fornitura dei servizi telematici*, *ibidem*, 1990, 1, p. 73.

TERESA PASQUINO